



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"

Viale Raniero Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155-0761/340816 fax 0761/328989

✉ segreteria@itcsavi.it

✉ vttd07000n@istruzione.it

✉ itcsavi@pec.it

C.F. 80013530565

CONTRATTO DI SERVIZI

Prot.285/A5

Viterbo, 26/01/2012

TRA

L'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Paolo Savi" di seguito denominato "Scuola" c.f. 80013530565 rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaddi Maria Patrizia

E

Il Sig. Cecchetti Michele

PREMESSO

- Che il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 all'articolo 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Che la Scuola deve attuare nell'ambito del piano delle attività della scuola il seguente convegno: "AMMINISTRARE LO SPORT: COMPETENZE E FORMAZIONE PER L'ISTRUZIONE TECNICA COMMERCIALE", rivolto agli alunni e docenti;
- Che il suddetto convegno sul tema da trattare "Amministrare lo Sport: Competenze e Formazione per l'Istruzione Tecnica Commerciale", prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituzione scolastica, in quanto non esiste all'interno dell'Istituzione Scolastica personale con titolo valido disponibile ad accettare l'incarico;
- Che il Sig. Cecchetti Michele dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le sue specifiche competenze e per la professionalità acquisita (vedi curriculum allegato);
- Che lo stesso dichiara di possedere parimenti i requisiti soggettivi voluti dal D.Lgs n.276/2003 e dalla legislazione fiscale e previdenziale di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente Contratto di servizi di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico **2011/12** con decorrenza dal 28/01/2012 viene affisso all'albo dell'Istituto e avverso ad esso è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Art.1 La scuola incarica il Sig. Cecchetti Michele a prestare la propria opera di “Documentazione Fotografica” nell’ambito del convegno “Amministrare lo Sport: Competenze e Formazione per l’Istruzione Tecnica Commerciale” rivolto agli alunni e docenti;

Art.2 La prestazione sarà resa presso i locali dell’Università degli Studi di Viterbo sita in Via S.Maria in Gradi (Aula magna).

Art.3 La collaborazione avrà inizio il 28/01/2012 e terminerà il 28/01/2012.

Art.4 Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la scuola corrisponderà un compenso forfettario di € 250,00 al lordo delle ritenute fiscali (20%), l’IRAP 8,50% a carico della scuola, relativo alla tematica sopra citata;

Il compenso verrà corrisposto **mediante bonifico Bancario a presentazione di regolare ricevuta fiscale;**

Art.5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il Sig. Cecchetti Michele provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art.6 Ai sensi ed effetti della D.Lgs n.81/2008, nonché dell’art.51, comma1, L.23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001 (G.U. n.71 del 26/03/2001), si dichiara che all’interno dei locali dell’Università e per le lavorazioni, sono adottate le misure di sicurezza in linea con quanto previsto dal DL vo.81/2008, che il Sig. Cecchetti Michele dichiara di ben conoscere e approvare.

Art.7 In caso di malattia o infortunio il rapporto rimarrà sospeso senza pregiudizio della durata del contratto che rimarrà quella concordata e nessun compenso sarà dovuto al collaboratore per tutta la durata dell’impedimento.

Art.8 Il collaboratore ai sensi ed effetti del D.L.vo n.196/2003 (privacy), autorizza la scuola al trattamento dei propri dati personali comunicati ai fini della gestione del rapporto stesso e in particolare per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contabili imposti dalla legge e necessari.

L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 della medesima legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n.196, e successive modificazioni e integrazioni. Il materiale prodotto deve essere consegnato a questa Istituzione scolastica e non potrà essere utilizzata per altri fini.

Art.9 Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Art.10 L’esperto si impegna a comunicare all’Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’esperto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato. L’esperto si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto ed alla prefettura dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo.

Art.11 Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all’interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente contratto e rapporto di lavoro, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Viterbo.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA
Sig. Cecchetti Michele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Patrizia Gaddi